

L.R. 17/2007, art. 5

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 dicembre 2013, n. 82

Regolamento per l'effettuazione di spese concernenti l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative promozionali e per la partecipazione all'attività di organismi, interregionali, nazionali e internazionali.

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento definisce criteri generali per la realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative promozionali del Consiglio regionale, nel perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le manifestazioni, attività ed iniziative promozionali di cui al comma 1 sono volte ad affermare ed accrescere la funzione istituzionale e rappresentativa del Consiglio regionale, quale massima espressione democratica della società regionale e punto di riferimento delle istanze partecipative e di presenza delle molteplici componenti della comunità del Friuli Venezia Giulia.

Articolo 2
(Programma generale)

1. L'Ufficio di Gabinetto, in collaborazione con le strutture competenti in materia della Segreteria Generale, predispone il programma generale annuale delle manifestazioni, delle attività e delle iniziative promozionali da realizzare nel corso dell'anno successivo e lo presenta al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il programma generale contenente la descrizione delle iniziative o delle attività proposte, la data di svolgimento e la spesa massima prevista, con l'imputazione al capitolo/articolo è approvato dall'Ufficio di Presidenza, di norma entro il 15 settembre dell'anno precedente.

3. L'Ufficio di Presidenza autorizza con deliberazione l'organizzazione delle manifestazioni, attività e iniziative proposte.

Articolo 3
(Manifestazioni ed attività)

1. Rientrano tra le manifestazioni ed attività di cui all'articolo 1, senza che le indicazioni che seguono abbiano carattere di esaustività:

- a) lo svolgimento di manifestazioni tendenti all'approfondimento di tematiche politico-istituzionali e di argomenti di rilievo rientranti nelle finalità istituzionali del Consiglio (congressi, convegni, seminari, conferenze);
- b) la realizzazione di eventi di varia natura che, per il significato e il valore che ad essi si possono ricondurre, rivestano particolare interesse per settori più o meno vasti della comunità regionale;
- c) l'organizzazione di mostre ed esposizioni concernenti aspetti della storia e della vita economica, culturale e sociale della regione;
- d) l'organizzazione di visite, incontri, contatti con comunità e delegazioni interessate allo sviluppo di rapporti con il Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 *(Iniziative promozionali)*

1. Rientrano tra le iniziative promozionali di cui all'articolo 1, senza che le indicazioni che seguono abbiano carattere di esaustività:

- a) la promozione di rapporti tra l'istituzione consiliare e il mondo della scuola, della cultura, dell'università, della gioventù e dello sport, attraverso l'assegnazione di premi di laurea, borse di studio, assegni di ricerca o altri riconoscimenti e l'organizzazione di iniziative varie.
- b) la promozione di iniziative volte a favorire lo sviluppo di una maggiore coscienza, soprattutto tra i giovani, dell'idea europea e una più ampia conoscenza del funzionamento delle istituzioni regionali e comunitarie;
- c) la promozione della diffusione, anche attraverso idonee pubblicazioni, della conoscenza dei diversi aspetti della realtà regionale;
- d) il conferimento di premi e riconoscimenti a persone o enti che si siano particolarmente distinti in vari campi.

Articolo 5 *(Partecipazione del Consiglio regionale all'attività di organismi interregionali, nazionali ed internazionali)*

1. Al fine di valorizzare il ruolo politico-istituzionale del Consiglio regionale a tutti i livelli, in ambito interregionale, nazionale, ed internazionale, nonché di favorire anche il più ampio scambio di esperienze attraverso una stretta collaborazione con le altre realtà assembleari legislative, l'Ufficio di Presidenza autorizza con deliberazione la partecipazione all'attività di organismi interregionali, nazionali ed internazionali e alle iniziative da questi poste in essere.

Articolo 6
(Attuazione del programma)

1. Il Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Consiglio, autorizza la struttura competente all'avvio delle procedure di spesa necessarie all'attuazione delle singole iniziative del programma.